

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 28/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 142162, con la quale il Sig. Di Gangi Alfredo, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 31/08/2017 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 51262 del 04/05/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Di Gangi Alfredo ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6, della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 07/09/2017;
- VISTA la nota prot. n. 56101 del 10/11/2017, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 10/01/2018;
- VISTA la nota prot. n. 125413 del 10/11/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 16/01/2018;
- VISTO il DA n. 5153 del 20/07/1994 con il quale il predetto dipendente è stato nominato a decorrere dal 20/07/1994 nella qualifica di Dirigente tecnico agrario, assumendo effettivo servizio in data 20/10/1994;
- VISTO il DDS n. 604 del 21/02/2006 con il quale al Sig. Di Gangi Alfredo sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza, anni 15 mesi 10 e giorni 2, quale periodo di servizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione dal 10/09/1985 al 16/10/1994;
- VISTO il DDG n. 4157 del 26/05/2008 con il quale il Sig. Di Gangi Alfredo, ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 10/2000, è stato inquadrato nella 3° fascia dirigenziale con decorrenza 17/05/2000;
- VISTO lo stato matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

CONSIDERATO che il Sig. Di Gangi Alfredo a decorrere dal 15/01/2018 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 20/10/1994 al 15/01/2018	23	2	25
Servizio ricongiunto (DDS n. 604 del 21/02/2006)	15	10	2
Servizio militare dal 22/04/1980 al 21/07/1981	1	3	0
<b>Totale anzianità contributiva utile a pensione</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>27</b>

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16 gennaio 2018, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. DI GANGI ALFREDO, nato a Castellana Sicula il 15/02/1957, dirigente 3° fascia e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li - 6 DIC 2017

IL DIRIGENTE GENERALE  
L. Gianfranco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE  
(Dott.ssa Rosa Scimeca)

